



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 944 del 2022, proposto da
Orazio Laudani, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferrau', con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aci Castello, in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Miano, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- a) dell'ordinanza n. 111 dell'8 giugno 2022 emessa dal Comune di Aci Castello notificata in data 14 giugno 2022, alle ore 16:00, con la quale è stata disposta la *“sospensione dell'autorizzazione-SCLA per l'attività di somministrazione al pubblico di tipologia A ristorante-pizzeria e la contestuale chiusura dei locali ubicati in Aci Castello, via Provinciale n. 115, per giorni cinque a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica”*;
- a) del provvedimento prodromico consistente nel verbale n. 185411 del 3

giugno 2022 redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Aci Castello di Euro per violazione degli artt. 20 comma 1 e 4 del Codice della Strada.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La trattoria “da Federico”, dopo la chiusura forzata dovuta al lockdown, ha ripreso la propria attività beneficiando della possibilità automatica e temporanea di estendere il suolo pubblico “concesso” con altro ad esso limitrofo, e ciò per la necessità di garantire il distanziamento richiesto dalla normativa COVID-19. Più in particolare con Determina di AREA 6 n. 105 del 30 maggio 2020 del Comune di Aci Castello veniva permessa l'occupazione di un tratto di suolo di circa 21 mq *“della zona limitrofa al locale... sulla carreggiata antistante... da utilizzare per la posa di pedana, tavoli, sedie, ombrelloni e steccato”*.

Tuttavia, con verbale n. 185411 del 3 giugno 2022, redatto dal Comando di Polizia Municipale del medesimo Comune, veniva contestata al gestore la violazione dell'art. 20 comma 1 e 4 del C.d.S. poiché *“in assenza di concessione, occupava la carreggiata di strada urbana di quartiere via Provinciale n. 115 senza apposita segnaletica dell'ostacolo, costituendo in tal modo pericolo alla circolazione veicolare”*. A seguito di tale verbale, con successiva Ordinanza Comunale n. 111 dell'8 giugno 2022 notificata in data 14 giugno 2022 alle ore 16:00 circa, veniva disposta la sospensione della autorizzazione/Scia e la

contestuale chiusura dei locali per cinque giorni.

Il Sig. Orazio Laudani, ritenendo il provvedimento menzionato da ultimo illegittimo a causa del mancato riconoscimento del proprio diritto alla proroga delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico al 30 settembre 2022 ex art. 10 ter L. 20 maggio 2022 n. 51, agendo nella propria qualità di titolare della trattoria "da Federico", lo avversava con un ricorso notificato il 15/06/2022.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato.

La domanda cautelare proposta dal ricorrente veniva accolta dapprima con Decreto Presidenziale monocratico 333/2022, e poi con ordinanza collegiale n. 398/2022, in quanto *“avuto riguardo al bilanciamento dei contrapposti interessi, non appare di particolare pregiudizio per l'Amministrazione la sospensione provvisoria dell'ordinanza n. 111 dell'8 giugno 2022 (dapprima) sino alla decisione collegiale sull'istanza cautelare”, e poi sino “all'esito del giudizio di merito”*.

In data 19 ottobre 2022 si svolgeva l'udienza pubblica per l'esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 10-ter del D.L. n. 21/2022 convertito, con modificazioni, in L. n. 51/2022.

Innanzitutto è necessario esporre il contenuto della norma dianzi menzionata:

“1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico

per le attività di cui al comma 1”.

Nel caso di specie il Comune intimato, nell’adottare la Determina di AREA 6 n. 105 del 30 maggio 2020, così si è espresso:

“Concede temporaneamente per giorni 153, precisamente dal 01/06/2020 al 31/10/2020, al Sig. Laudani Orazio, in premessa generalizzato, mq. 29,80 di suolo pubblico, con le modalità specificate in premessa, per la posa di pedana, tavoli, sedie, ombrelloni, in Aci Castello, via Provinciale n. 115.

Si informa che il calcolo relativo all’occupazione di suolo pubblico è quello di seguito riportato:

TOTALE GIORNI 153 X MQ. 29,80 (1^ CAT. VIARIA) = € 1.388,02 + € 91,19,14 (TARI) per un totale complessivo di € 1.479,21.

Tuttavia si avvisa che lo stesso non è dovuto ai sensi dell’art.181 “sostegno delle imprese di pubblico esercizio” del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), che dispone quanto segue: “il titolare della suddetta concessione di suolo pubblico è esonerato, dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche suindicato.

Totale da pagare euro 0 (zero)”.

La tesi esposta dal Comune nelle proprie difese, ovvero che “i pubblici esercizi hanno usufruito dell’esonero dal pagamento del CUP dal 1° maggio 2020 fino al 31 marzo 2022, temine che il legislatore non ha più inteso prorogare, l’odierno ricorrente non ha versato al Comune di Aci Castello il canone unico”, appare corretta. Infatti ciò è quanto risulta pianamente dalla lettura del secondo comma dell’art. 10-ter del D.L. n. 21/2022 convertito, con modificazioni, in L. n. 51/2022. Posto pertanto che “dalla attestazione dell’01/07/2022 prot.n. 0026962 del Responsabile del 14 Servizio Commercio ed Attività Produttive“ la ditta Laudani Orazio non ha provveduto a versare il canone unico di cui all’art. 1 comma 816 della legge 160/2019 relativo all’occupazione di suolo pubblico in questione, si comunica che questo Ente non ha previsto alcuna riduzione ne esenzione del pagamento del canone stesso”, la previsione della mancanza di obbligo di pagamento del

CUP per il periodo 01/06/2020 al 31/10/2020 all'interno della Determina di AREA 6 n. 105 del 30 maggio 2020 del Comune di Aci Castello non poteva in alcun modo ritenersi estesa (anche) al periodo dal 31/03/2022 al 30/09/2022.

Escluso quindi che nel caso di specie vi sia stata alcuna violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10-ter del D.L. n. 21/2022 convertito, con modificazioni, in L. n. 51/2022, neppure le censure di eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti proposte con il secondo motivo di ricorso appaiono fondate.

Per quanto infatti riguarda la lamentata contraddittorietà fra il provvedimento impugnato e la concessione n. 42/2020, quest'ultimo atto non è mai stato prodotto in giudizio; sicchè non vi alcuna possibilità per il giudice adito di sottoporre a scrutinio la predetta censura.

Per quanto attiene ai lamentati vizi di eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti, il ricorrente – ad eccezione che per la parte del provvedimento impugnato dove si contesta l'avvenuta occupazione di suolo pubblico, oltre che *sine titulo*, “*senza apposita segnaletica dell'ostacolo, costituendo in tal modo pericolo alla circolazione veicolare*” -, quei vizi in realtà declina con riguardo ad una violazione del principio di proporzionalità imputato al Comune intimato, in quanto “*la sospensione di un'attività precedentemente autorizzata implica che l'amministrazione, previa approfondita comparazione degli interessi pubblici e privati in gioco, debba adottare, ed intensamente motivare, la soluzione comportante il minor pregiudizio possibile per il destinatario del provvedimento. La comparazione degli interessi deve essere effettuata all'interno di un'adeguata, puntuale e rigorosa istruttoria, la quale consente all'ente di correttamente valutare ed interpretare la situazione concreta, affinché il provvedimento emesso sia sorretto da idonee motivazioni. Tale comparazione di interessi, a maggior ragione nella presente fattispecie, deve tener conto della frammentarietà e, a volte, lacunosità della normativa emergenziale che non può ritorcersi sul “cittadino” ma che*

deve essere sempre interpretata alla luce della ratio di favorire il rilancio dell'economia del Paese ed il superamento della crisi più grave del secolo in corso'.

Ma la *“frammentarietà e, a volte, lacunosità della normativa emergenziale”* non è un argomento che possa essere utilmente speso per censurare la legittimità di una sanzione comminata a norma del comma 16 dell'art. 3 della L. n. 94/2009, piuttosto che in forza dei certamente più che criptici (oltre che di dubbia costituzionalità ...) DD.LL. o DD.PP.CC.MM. adottati nel periodo pandemico. Del resto, la *“comparazione degli interessi”* che a dire del ricorrente sarebbe stata pretermessa dal Comune intimato era stata effettuata più a monte dallo stesso legislatore, il quale aveva (già) individuato una misura minima della sanzione *sub specie temporis* (sospensione dell'attività per 5 giorni), al di sotto della quale l'Amministrazione intimata non sarebbe comunque potuta andare.

In conclusione, accertato che l'occupazione dell'area di cui al verbale n. 185411 del 03/06/2022 del Comando di Polizia Municipale del comune di Aci Castello è avvenuta *sine titulo* a causa del mancato pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in violazione del primo paragrafo del secondo comma dell'art. 10-ter del D.L. n. 21/2022 convertito, con modificazioni, in L. n. 51/2022 – e senza pertanto la necessità di accertare ulteriormente se la occupazione di quell'area fosse altresì avvenuta *“senza apposita segnaletica dell'ostacolo, costituendo in tal modo pericolo alla circolazione veicolare”*, in base al principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento”*(Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045; Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2018, n. 2019”) -, il Collegio rigetta il ricorso in epigrafe.

Sulla refusione fra le parti delle spese di lite il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune intimato, che liquida nell'importo di 2.000,00 (duemila/00) euro, più accessori così come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL PRESIDENTE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO